

FAQ sugli obblighi della valutazione e gestione del rischio come da D.lgs 18/23

L'acqua di rete è sicura?

Si. L'acqua di rete è sicura, salubre e controllata.

Qual è la normativa di riferimento?

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 in attuazione della Direttiva Europea (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Di chi è la responsabilità degli standard qualitativi dell'acqua?

La responsabilità del mantenimento degli standard qualitativi dell'acqua fino al contatore è a carico del gestore idrico.

La responsabilità degli standard qualitativi dell'acqua dal contatore al rubinetto è a carico dell'utente/proprietario/gestore dell'impianto (GIDI).

Chi è il GIDI?

Il GIDI è il Gestore Idrico Distribuzione Interna, ovvero il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto delegato o appaltato responsabile del sistema idrico di distribuzione interno ai locali (pubblici e privati), ovvero dal contatore al rubinetto.

Quali sono i compiti del GIDI?

Il GIDI ha l'obbligo di valutare e gestire il rischio del sistema di distribuzione interna in conformità all'art. 9 del D.Lgs 18/23.

Quali sono gli edifici o locali dove il GIDI deve effettuare la valutazione e la gestione del rischio?

Il nuovo decreto all'All. VIII riporta, secondo quanto già richiamato nel rapporto ISTISAN 22/32, un elenco di edifici e locali prioritari sui quali il GIDI entro il 2029 ha l'obbligo di effettuare la valutazione e la gestione del rischio. Tra queste ritroviamo:

- Strutture sanitarie, di riabilitazione, ambulatoriali e odontoiatriche
- Strutture ricettive, alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti
- Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche
- Caserme, istituti penitenziari, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), stabilimenti balneari

I condomini devono effettuare la valutazione e gestione del rischio?

No, non è obbligatorio.

Ad oggi, secondo il paragrafo 4.3 del rapporto ISTISAN 22/32, i condomini sono inseriti in classe E ovvero edifici non prioritari per i quali non sono richieste azioni di valutazione e gestione del rischio. Tuttavia per i grandi edifici o complessi di edifici dove sono presenti strutture impiantistiche complesse e/o particolarmente estese (trattamenti dell'acqua dopo il punto di consegna quali ad esempio la presenza di serbatoi, pompe di rilancio, tubazioni vetuste, boiler, ecc.), viene raccomandato di prevedere un piano di manutenzione e controllo che preveda:

- la verifica della presenza di piombo
- l'effettuazione di controlli sulla presenza di Legionella e/o Legionella pneumophila